



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 6/2022 DEL 7 FEBBRAIO 2022:

- **SCIoglimento DELLA SOCIETÀ PER IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE L'OGGETTO SOCIALE;**
- **NOTIFICA A MEZZO PEC: IN CASO DI CASELLA PIENA SI DEVE PROCEDERE PER TEMPO PRESSO DOMICILIO FISICO RISULTANTE IN ATTI;**
- **LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI DIRITTO NEI REATI FALLIMENTARI;**



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 7 febbraio 2022

DIRITTO SOCIETARIO

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ PER IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE L'OGGETTO SOCIALE

Come noto, fra le cause di scioglimento delle società di capitali previste dall'art. 2484 del Codice Civile, è contemplata anche *“la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie”*. In proposito, il Tribunale di Firenze, analizzando l'effettiva portata di tale disposizione, ha chiarito che l'“impossibilità” di conseguire l'oggetto sociale deve interpretarsi e valutarsi avendo riguardo alla *“dimensione funzionale [della società], ossia la possibilità materiale e giuridica di svolgere l'attività prefissata – che, sempre secondo la legge (art. 2328 n. 3 CC), è ciò che costituisce l'oggetto sociale”*. Inoltre, con tale provvedimento i giudici fiorentini hanno precisato che una tale fattispecie può ritenersi integrata qualora si tratti di un'“*impossibilità, non temporanea ma irreversibile, di perseguire il [proprio] scopo”* e il relativo giudizio di sussistenza non deve essere *“ancorato ad un giudizio retrospettivo e obiettivo, bensì prospettico e previsionale”*.

CONTENZIOSO

NOTIFICA A MEZZO PEC: IN CASO DI CASELLA PIENA SI DEVE PROCEDERE PER TEMPO PRESSO DOMICILIO FISICO RISULTANTE IN ATTI

E' inammissibile il ricorso per cassazione qualora la prima notifica, seppur effettuata al corretto indirizzo PEC del difensore della parte intimata, non si sia perfezionata a causa dell'errore “casella piena”, ove la parte ricorrente non si attivi tempestivamente alla successiva notifica presso il domicilio fisico risultante in atti.

La notifica, non perfezionatasi per fatto imputabile al destinatario, ne impone una rinnovazione secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e non già attraverso il deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ultima parte del D.L. 18 ottobre 2012, N. 179, prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica o



MN TAX & LEGAL

comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica a mezzo PEC dal difensore si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna.

questo il principio di diritto espresso dalla **Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 40758 del 20.12.2021.**

Nel caso di specie, era accaduto che – nell’ambito di un giudizio relativo al risarcimento dei danni derivanti da un indebito prelievo su conto corrente postale abilitato al servizio telematico- la vicenda poi giungesse in Cassazione. Il ricorso, però, veniva notificato via p.e.c. all’avvocato dell’intimata, con accettazione, da parte del sistema, ma senza consegna per “casella piena” e la stessa aveva poi eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore.

Orbene, una notificazione si considera validamente effettuata all’indirizzo pec del difensore, indipendentemente dalla indicazione in atti e ciò ai sensi ai sensi dell’art. 16 *sexies* del D.L. n. 179 del 2012 – come convertito dalla L. n. 221 del 2012, e modificato dall’art. 47 del D.L. n. 90 del 2014, convertito a sua volta dalla L. n. 114 del 2014 – non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato.

Qualora, però, la notifica telematica non abbia esito positivo per ragione inimputabile al notificante, questi ha l’onere di ripetere il procedimento notificatorio presso il domicilio fisico eletto dal destinatario, onde evitare un vulnus al principio di ragionevole durata del processo. Ciò in ragione anche della circostanza che il quadro normativo relativo all’identificazione del c.d. “domicilio digitale” non ha soppresso la necessità di eleggere uno specifico luogo fisico come riferimento per la notifica degli atti, anche unitamente a questo.

Pertanto, in caso di notifica telematica effettuata dall’avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella p.e.c., pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dall’art. 137 c.p.c. e ss., e non mediante deposito dell’atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, ultima parte, prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna.



MN TAX & LEGAL

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso.

[Cass. Civ., Sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40758](#)

DIRITTO PENALE

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI DIRITTO NEI REATI FALLIMENTARI

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione è tornata sulla responsabilità degli amministratori di diritto di una società nell'eventuale commissione di un reato fallimentare, precisando la posizione degli amministratori di diritto rispetto a quella di (eventuali) amministratori di “fatto” che conducano di fatto le attività di gestione della società fallita.

Ai sensi dell'art 216 della Legge Fallimentare (R.D. n. 267 del 16 marzo 1942), sussiste una responsabilità dell'amministratore di diritto allorquando le condotte distrattive siano poste in essere durante la sua gestione, ovvero nell'ipotesi di accordo intervenuto con l'amministratore subentrato in merito al compimento di atti fraudolenti. Invece, la responsabilità dell'amministratore di fatto sussiste nell'ipotesi di concreto esercizio delle funzioni attribuite anche dall'amministratore di diritto, tale da rendere il primo responsabile dei comportamenti ascrivibili al secondo.

La Suprema Corte ha espresso un principio già consolidato per cui *“l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili (anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari?”*.

In conclusione, l'esonero di responsabilità degli amministratori di diritto non può discendere dalla mera presenza degli amministratori di fatto.

[Cass. Pen., Sez. V, 10 gennaio 2022, n. 341](#)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



MN TAX & LEGAL

MN TAX & LEGAL

Via del Vecchio Politecnico 7 - 20121 Milano
Tel. +39 02 36723404 - Fax +39 02 36723429
Codice Fiscale e Partita IVA: 08837650962